

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 132 del 09.10.2014

Oggetto: Utilizzo di personale a tempo determinato nel Servizio Amministrativo - Finanziario.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1354, con decorrenza dal 13.10.2014.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 Del 09.10.2014	Utilizzo di personale a tempo determinato nel Servizio Amministrativo - Finanziario.
--	---

Il nove ottobre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Assente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Considerato che una dipendente di ruolo a tempo indeterminato pieno, con il profilo professionale di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, assegnata al Servizio Amministrativo Finanziario, ha comunicato che usufruirà del congedo per maternità a decorrere dal 29.10.2014.

Considerato che nel Servizio Amministrativo-Finanziario, Uffici Ragioneria e Tributi, prestano servizio a tempo indeterminato n. 1 dipendente di categoria C e n. 1 dipendente di categoria B3, i quali si occupano di procedimenti diversi e non sono in grado di occuparsi di quelli attribuiti alla suddetta dipendente, per cui non esiste all'interno dell'Ente un dipendente in possesso di professionalità idonea per sostituire la dipendente temporaneamente assente.

Visto l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in base ai quali gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e considerato che il programma triennale del fabbisogno di personale è obbligatorio per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e non per le c.d. "forme di lavoro flessibile" (assunzioni a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro, contratti di lavoro accessorio), per le quali è sufficiente apposita direttiva della Giunta Comunale.

Visto, per le forme di lavoro flessibile, l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 che dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro,

ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. ((I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti)). Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

Considerato che, essendo il Comune soggetto al patto di stabilità, il limite generale per la spesa di personale è quello stabilito dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 che dispone:

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”

Preso atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014 ha introdotto nell'art. 1 della L. 296/2006 il comma 557-quater, che dispone:

“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Considerato pertanto che, anche ai fini della spesa di personale per le forme di lavoro flessibile, occorre dare dimostrazione del rispetto della riduzione della spesa complessiva di personale prevista per il 2014 rispetto non a quella dell'anno precedente, ma a quella della media del triennio precedente (2013-2011).

Visto il prospetto della spesa di personale prevista per l'anno 2014, al netto delle somme escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, DL 78/2010, che ammonta a complessivi € 771.420,31.

Visto il prospetto della spesa complessiva sostenuta per il personale nel triennio 2013-2011, al netto delle somme escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, DL 78/2010, ed il relativo valore medio, che ammonta ad € 820.625,00 e verificato che la spesa prevista per il 2014 è inferiore rispetto al predetto valore medio.

Visto l'art. 11 comma 4-bis della legge 11.08.2014, n. 114, che ha modificato l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, per cui per le assunzioni flessibili negli enti locali soggetti o meno al patto non si applica il limite di spesa 50% della spesa sostenuta per le forme di lavoro flessibile nel 2009.

Ritenuto che, fra le facoltà assunzionali previste dall'ordinamento, quella più adatta a consentire l'utilizzo di dipendenti di altri enti, è quella offerta dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, che dispone: “I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza”, che permette, previa autorizzazione del Segretario/Responsabile del Servizio, di utilizzare un dipendente di altro Comune con esperienza nel settore, senza una procedura selettiva.

Visto l'art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662/96, che dispone: “i dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza”.

Ritenuto necessario avvalersi delle prestazioni lavorative di un istruttore direttivo contabile Cat. D di altro Comune per la redazione dei documenti contabili, proposta del bilancio di previsione e rendiconto di gestione, monitoraggio patto di stabilità, conversione alla nuova contabilità armonizzata D.L. 118/2011.

Visto il prospetto di calcolo redatto dall'Ufficio Personale delle spese presunte necessarie per l'utilizzo fuori orario di un dipendente comunale di categoria D, per n. 12 ore settimanali, per n. 6 mesi, che ammonta ad € 5333,61.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta e in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di dare direttive alla Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario di procedere alla stipula di un contratto di lavoro subordinato, al di fuori del normale orario di servizio, dal 01.11.2014 al 30.04.2015, per un massimo di 12 ore settimanali, di n. 1 istruttore direttivo contabile Cat. D, in servizio a tempo indeterminato presso altro Comune.

Di prendere atto che la spesa relativa, quantificata in complessivi € 5.333,61, è prevista ai capitoli 1075/10 (stipendi), 1076 (oneri riflessi) e 1076/10 (IRAP) del bilancio di previsione 2014, per € 1.777,87 e per € 3.555,74 al bilancio 2015.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.